Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Paola, Giudice Matteo Torretta del 01.10.2021 n. 663

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, nell'udienza tenuta con le modalità consentite dall'art. 221 comma 4 del D.L. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo RG xxxxx/2014 vertente

TRA

CLIENTE

Attore

E

BANCA INCORPORATA

BANCO (omissis)

Convenuti

NONCHÉ

BANCA INCORPORANTE

Intervenuta

Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. **Il CLIENTE** ha evocato in giudizio **BANCA INCORPORATA** e **Banco (omissis) Spa** per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illecita segnalazione presso la Centrale dei Rischi di Banca di Italia.

1.1. Deduce l'attore di essere intestatario, presso la **BANCA INCORPORATA**, di un conto corrente con apertura di credito n. xxxxxx e presso il **Banco (omissis) spa** filiale di (**omissis)** di ulteriore conto corrente con apertura di credito n. xxxxxx. Nel corso del tempo su tali rapporti sono state indebitamente trattenute somme per anatocismo e per spese non dovute. Con atti del 11/10/2005 e del 31/01/2006, entrambe le banche sono state evocate in giudizio per la restituzione delle somme indebitamente trattenute. Gli istituti di credito indicati "a mo' di ritorsione" hanno revocato ingiustamente gli affidamenti al correntista e hanno chiesto la restituzione rispettivamente entro 3 giorni, quanto a **BANCA INCORPORATA**, e 5 giorni, quanto al **Banco (omissis)** delle somme a debito. In difetto di formale preavviso, senza verifica della sussistenza in capo al correntista di una situazione di insolvenza ovvero di una cronica incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, hanno poi segnalato "a sofferenza" (cfr. atto di citazione 4) il nominativo del correntista alla Centrale dei Rischi, ciò che ha determinato una lesione dell'onore e della reputazione commerciale e personale dell'attore e pregiudizi di carattere patrimoniale. Deduce, in diritto, che la segnalazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito o dalla contestazione delle somme dovute, per come statuito dalla Banca di Italia, quale organo di vigilanza sulla Centrale dei Rischi. Tale valutazione non è stata effettuata dagli istituti di credito convenuti, i quali hanno revocato gli affidamenti ma mantenuto aperti i conti correnti, nonostante l'inattività del correntista, continuando a calcolare ulteriori interessi, spese e competenze non dovute, sino alla concorrenza delle somme che hanno poi determinato la segnalazione a sofferenza dei conti intestati all'attore. Il mancato pagamento delle somme indicate è dipeso non da un'incapacità transitoria del correntista di adempiere alle obbligazioni assunte, ma unicamente da una serie e legittima

Ex Parte Creditoris

SEGNALAZIONE-CENTRALE RICHIESTA BANCA DI ITALIA: occorre una situazione patrimoniale deficitaria

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

manifestazione di volontà di non adempimento giustificata da una fondata contestazione sulla esistenza del titolo del credito asseritamente vantato dagli istituti di credito convenuti. Quanto al pregiudizio patito, l'attore si duole innanzitutto dell'esclusione dal circuito bancario del credito, danno che va ritenuto in re ipsa, senza necessità di prova. Oltre al suddetto pregiudizio, l'illegittima segnalazione ha comportato anche un danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona dell'attore da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi, cui deve aggiungersi anche un "calo di tenore economico e sociale dell'attore" (cfr. atto di citazione pag. 10), con privazione della possibilità di effettuare "ogni tipo di investimento in beni di strumentali e di consumo, utili e spesso necessari per la propria elevazione professionale, sotto ogni aspetto" e necessità di vendere beni di lusso al fine di reperire liquidità. Conclude, pertanto, per la declaratoria di illegittimità della segnalazione del nominativo del correntista alla Centrale dei rischi presso la Banca di Italia e per la conseguenziale condanna all'immediata e definitiva cancellazione del nominativo dalla centrale dei rischi e, in via solidale o alternativa, e/o comunque in ragione della propria partecipazione causale all'evento dannoso, al risarcimento del danno che si quantifica in € 100.000,00 o in quella maggiore o minore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
1.2. **BANCA INCORPORATA** resiste alla domanda e ne chiede il rigetto, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore di quello in cui si trova la sede legale di una delle due banche convenute (rispettivamente Cosenza o Napoli). Deduce, in punto di fatto, che il recesso dal contratto di affidamento è legittimo, in quanto esercitato in conformità alla previsione contenuta nell'art. 6 del contratto di conto corrente e che, contrariamente rispetto a quanto sostenuto dall'attore, il preavviso è stato di ben 15 giorni, mentre il pagamento andava effettuato entro il termine dei successivi 3 giorni dalla scadenza indicata. Inoltre, anche dopo la comunicazione del recesso, la revoca non è stata effettuata, in quanto il conto è rimasto affidato anche dopo l'intimazione, per come risulta dalle visure della centrale rischi prodotte dallo stesso attore. Il conto corrente di corrispondenza ha poi continuato a maturare interessi e spese, perché lo stesso è stato mantenuto aperto. Il correntista avrebbe potuto recedere e non lo ha fatto. Per quanto concerne la segnalazione alla Centrale dei rischi, la Banca si è limitata a indicare l'esposizione debitoria complessiva e lo sconfinamento risultanti alla data della segnalazione, senza tuttavia passare a sofferenza il rapporto, ciò che esclude anche l'obbligo di un preavviso in merito all'imminente segnalazione. A conferma anche della correttezza degli importi oggetto di segnalazione, deduce inoltre che prima della sentenza n. 82/2014 resa dal Tribunale di Paola, che comunque conferma l'esistenza di un debito in capo al correntista, gli unici documenti a far fede nei rapporti tra le parti erano le lettere di estratto ed i conteggi effettuati dalla Banca sulla base del contratto in essere.
1.3. Anche il **Banco (omissis) Spa** resiste alla domanda proposta dall'attore e ne chiede il rigetto. Deduce, in punto di fatto, che con atto di citazione notificato in data 03.11.2005, l'avv. **(omissis)** ha citato in giudizio il **Banco (omissis)** al fine di far accertare dal Tribunale di Paola la regolare pattuizione del tasso di interesse, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e al fine di ottenere la conseguenziale condanna alla restituzione delle somme versate indebitamente, quantificate in € 20.000,00. In quella sede, il **Banco (omissis)** si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del **CLIENTE** al pagamento della somma di € 21.043,36. La sentenza resa nel giudizio promosso dall'attore ha solo parzialmente accolto la sua domanda (eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi) e ha condannato lo stesso al pagamento della somma di € 9.736,37, oltre interessi convenzionali dal 31.12.2007. La convenuta contesta l'esistenza di una solidarietà con l'altro istituto di credito evocato in giudizio, trattandosi di vicende facenti capo a diversi, e tra loro autonomi, istituti di credito e a rapporti distinti. Poiché la sentenza resa tra le parti è comunque di condanna per l'attore, il suo rifiuto di adempiere appare del tutto infondato.
La segnalazione effettuata dal **Banco (omissis)** si riferisce al solo periodo novembre 2010/ottobre 2011 e non si fonda sul mero rifiuto del correntista di pagare le spese, dal momento che tale rifiuto non è mai stato manifestato dall'attore. Manca poi la prova della impossibilità di accesso al credito o della diminuita considerazione della persona del debitore da parte dei consociati, del calo del tenore economico e sociale, del patema d'animo sofferto, quali conseguenze pregiudizievoli tutte riconducibili alla segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei rischi. La segnalazione risponde ad un obbligo

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ex Parte Creditoris

per l'intermediario, tenuto a segnalare tutte le esposizioni superiori a € 30.000,00 e non concerne una "sofferenza", ma una comunicazione dell'esistenza di un credito ormai revocato e, ciononostante, ancora utilizzato pur in assenza di idonee garanzie. Va, inoltre, evidenziato che l'attore ha deciso di attivarsi con notevole ritardo per porre rimedio alla (a suo dire) illegittima segnalazione, e non ha fornito alcuna evidenza della situazione patrimoniale o finanziaria da cui potersi desumere l'esistenza di eventuali problemi intercorsi con gli istituti bancari, anzi è lo stesso attore ad affermare di avere una solida capacità finanziaria, tanto è vero che ha provveduto ad estinguere due finanziamenti in essere con la **BANCA INCORPORATA** nel corso del 2010. La Banca contesta, infine, anche l'ammontare delle somme richieste, in quanto esorbitanti e sfornite di un qualsivoglia riscontro reale e obiettivo.
1.3. Con atto del 07.04.2021, si è costituita in giudizio **BANCA INCORPORANTE**, quale istituto di credito che ha incorporato **BANCA INCORPORATA**, e ha chiesto l'estromissione di questa dalla causa.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio, per come formulata. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il convenuto è tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente [cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. 6-3, ordinanza n. 17374 del 20/08/2020 (Rv. 658753 - 01). Poiché la materia che ci occupa concerne diritti di obbligazione, il convenuto avrebbe dovuto formulare l'eccezione non solo avuto riguardo al foro di cui all'art. 19 c.p.c. ma anche relativamente ai fori facoltativi di cui al successivo art. 20 c.p.c., escludendo, per ciascuno di questi, la competenza del Tribunale adito. In mancanza di tale attività, l'eccezione deve ritenersi del tutto inefficace, sicché il giudice non è tenuto a prenderla in considerazione.
Sempre in via preliminare va disattesa la domanda di estromissione della **BANCA INCORPORATA**. Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, l'estromissione del dante causa è consentita solo condizione che le altre parti vi consentano. In mancanza di tale consenso, la domanda non può essere accolta.
3. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è infondata, per le ragioni che seguono.
3.1. La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla Banca d'Italia (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da norme prevalentemente di rango secondario, tra le quali assumono rilievo centrale le c.d. "Istruzioni di vigilanza" emanate dalla Banca di Italia, in quanto dettano i princìpi e le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari. La Suprema Corte, nell'interpretare il blocco normativo in questione, ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, sol perché questi sia inadempiente. Quella segnalazione presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" [così, ex multis, Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 - 01)]. Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione; od ancora quello che intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi. Tuttavia, ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o l'usurarietà del tasso soglia, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi. Ma, se da un lato la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: i) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza; ii) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato. Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore alla Centrale dei rischi, è giudizio che

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

non può fondarsi soltanto sull'accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle [cfr. Cass. civ, civ. sez. 3, ordinanza n. 3130 del 09/02/2021 (Rv. 660592 - 01)].
Resta ancora da aggiungere che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: sicché, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione; sia la colpa del creditore; sia l'esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno. Quest'ultimo, consistente nel danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), costituisce "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento [cfr. Cass. civ., Sez. 6 -3, ordinanza n. 7594 del 28/03/2018 (Rv. 648443 - 01)], ferma restando la possibilità che sia fornita la sua prova anche in via presuntiva [cfr. Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 3133 del 10/02/2020 (Rv. 657144 - 01)].
3.2. Nel caso di specie, occorre innanzitutto chiarire che per alcuno dei rapporti dedotti dall'attore esiste una segnalazione di "insoluto" o di "sofferenza". I codici delle segnalazioni sono il n. XXX (e XXX per i mesi di ottobre e settembre 2011) per il rapporto in essere con **BANCA INCORPORATA** e il n. XXX per il rapporto in essere con **Banco (omissis).** Tali codici corrispondono alle seguenti situazioni: rapporti contestati/crediti scaduti o sconfinati da più di 180 gg (quanto al codice n. XXX) e rapporti non contestati/crediti scaduti o sconfinati da più di 180 gg. (quanto al codice n. XXX). Ne consegue che i principi evocati da parte attrice (obbligo di preavviso, contraddittorio e verifica della situazione di insolvenza) non sono conferenti con la vicenda che ci occupa, perché riferibili esclusivamente al caso della segnalazione di "insoluti" o di "sofferenze" e non già di sconfinamento.
In ragione della diversità dei rapporti intercorsi tra le parti in causa è necessario, poi, trattare distintamente la condotta della **BANCA INCORPORATA** rispetto a quella dell'altro istituto di credito convenuto.
3.2.1. Relativamente alla condotta di **BANCA INCORPORATA**, occorre preliminarmente evidenziare che il rapporto di conto corrente era già affidato per una somma superiore ad € 30.000,00, per come risulta dalle fideiussioni risalenti al 1996 e dalla documentazione prodotta da **BANCA INCORPORATA** (cfr. lettera del 30.06.2014), onde la segnalazione del rapporto era inevitabile, oltre che doverosa. Non appare, poi, adeguatamente comprovato l'assunto difensivo secondo cui la Banca ha (volutamente) mantenuto aperto il rapporto, sebbene inattivo, per far lievitare le spese per interessi e costi. Anche se il rapporto di conto corrente a/o di apercredito fossero stati chiusi, gli interessi sul debito sarebbero continuati a maturare. La scelta di non chiudere il conto corrente è atto neutro e, come tale, non sindacabile, posto che lo stesso correntista non ha assunto alcuna determinazione in tal senso, pur potendolo fare. Pertanto, a tale contegno non può attribuirsi (in mancanza di evidenze di segno contrario) il significato e lo scopo indicato dall'attore.
In ogni caso, la condotta della **BANCA INCORPORATA** è ritenuta da questo Giudice del tutto legittima, in quanto: a) la segnalazione in Centrale dei Rischi costituisce atto dovuto e non discrezionale; b) l'istituto si è limitato a segnalare l'esistenza del rapporto, a dare atto della situazione effettiva dello stesso e dell'esistenza di una contestazione tra le parti (codice n. XX). La banca non può nemmeno essere ritenuta in colpa per aver indicato un ammontare del debito non corrispondente al vero, attesa la pendenza del contenzioso volto proprio alla rideterminazione del saldo del conto corrente e alla restituzione delle somme indebitamente percette. Al momento della segnalazione (effettuata nel 2010, per come risulta dalle allegazioni difensive delle parti), la Banca aveva a propria disposizione solo i dati contabili dalla stessa elaborati (gli estratti di conto corrente), dal momento che la sentenza è stata resa nel 2014. L'attore avrebbe dovuto quanto meno dimostrare che già al momento della segnalazione esistevano emergenze istruttorie (i.e. accertamenti tecnici) dalle quali già risultavano dati sensibilmente diversi (e inferiori) rispetto a quelli indicati dall'istituto.
3.2.2. Relativamente alla condotta di **Banco (omissis)**(ma il ragionamento vale anche per **BANCA INCORPORATA**, relativamente ai mesi di ottobre e settembre 2011), occorre rilevare che la segnalazione presso la Centrale dei Rischi è stata fatta con il codice XXX (rapporti non contestati/crediti scaduti o sconfinati da più di 180 gg.), situazione non pienamente rispondente al vero, dal momento che la segnalazione è stata fatta in un momento in cui il rapporto era sub judice, sicché il rapporto doveva,

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

quindi, essere ritenuto e indicato come "contestato". Per il resto, la segnalazione è comunque corretta, perché registra il fatto reale della "revoca" dell'affidamento e dell'ammontare dell'esposizione debitoria registrato nella contabilità del convenuto.
Vi è dunque da chiedersi se la sola "inesatta" segnalazione dell'effettivo stato del rapporto, da intendersi come "contestato", possa ritenersi idonea a cagionare il pregiudizio di cui si duole l'attore.
Ritiene questo Giudice che l'inesattezza di cui si discute non sia equiparabile alla diversa e ben più grave ipotesi della erronea segnalazione di una posizione di "sofferenza", la quale assume come presupposto legittimante la condizione di "insolvenza" del debitore. È evidente che altro è segnalare al ceto bancario un debitore come insolvente [da intendersi come valutazione negativa della situazione patrimoniale, ritenuta "deficitaria" ovvero di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità – cfr- Cass. Civ. Sez. 1 -ordinanza n. 31921 del 06/12/2019 (Rv. 655954 - 01)], altro è informare che un rapporto di affidamento è stato revocato e non è contestato. La segnalazione in questione indica, infatti, uno sconfinamento del debitore rispetto al limite di affidamento, la revoca di questo e il suo ammontare. La prognosi di pagamento del debito e, dunque, di rientro non è ancora negativa, proprio in assenza di una riscontrata situazione equiparabile all'insolvenza, ragion per cui non può dirsi in alcun modo equipollente, quanto agli effetti negativi e pregiudizievoli, rispetto a quest'ultima.
3.3. Peraltro, fermo il carattere assorbente di quanto osservato, la domanda risarcitoria non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento, considerato che non vi è prova del danno patrimoniale subito dall'attore e che il danno non patrimoniale non può ritenersi in re ipsa (cfr. Cass. 7594/18). Deve, pertanto escludersi che la condotta del **Banco (omissis)** e, quanto alle segnalazioni relative al mese di ottobre e settembre 2011, di **BANCA INCORPORATA** abbia prodotto le conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali di cui l'attore si duole.
3.3.1. Non vi è prova alcuna del "tenore economico" goduto dall'attore sia prima sia dopo la segnalazione che egli assume essere illegittima né della consistenza del suo patrimonio, come pure del valore dei beni "di lusso" di cui lo stesso è stato costretto a privarsi per far fronte ad esigenze contingenti. Come noto, nel nostro ordinamento (salve limitate e ipotesi legislativamente fissate) il risarcimento del danno non assume mai valenza punitiva, onde è sempre necessario che sia fornita prova dell'esistenza di un pregiudizio e, quindi, della perdita che la domanda è volta a ripristinare. Non basta dunque dedurre un peggioramento complessivo della propria situazione economica e della propria immagine sociale, senza nemmeno dare conto della situazione preesistente alla lesione e del peggioramento a questa conseguenziale. L'attore non ha fornito un quadro chiaro della sua situazione reddituale ed economica contestuale alla condotta che egli assume come illecita né del graduale peggioramento che ne sarebbe derivato. Non vi è prova del regolare (e non dilazionato) pagamento delle utenze e dei tributi "prima" delle segnalazioni e della loro "rateizzazione" dopo la segnalazione, per carenza di risorse; non vi è prova della destinazione funzionale delle somme ricevute in prestito dai familiari al soddisfacimento di "impellenti necessità", non altrimenti definite, né la dimostrazione che le stesse, in precedenza, erano soddisfatte mediante il ricorso all'indebitamento con le banche.
3.3.2. Per quanto attiene al pregiudizio non patrimoniale, occorre infine evidenziare che le informazioni contenute nella banca dati della Centrale Rischi hanno una diffusione estremamente limitata, avendo ad esse accesso una circoscritta cerchia di soggetti, rappresentata dagli intermediari bancari e finanziari, oltre che dalle autorità di controllo e dalla magistratura civile e penale.
L'accesso da parte degli intermediari, in quanto finalizzato alla valutazione del merito creditizio della clientela, ha luogo in presenza di specifiche richieste di concessione di credito.
Considerato che la richiesta di finanziamento alla **Banca Popolare del Mezzogiorno** non è stata mai formalizzata (il teste **(omissis)** riferisce di una richiesta "verbale" e non scritta di finanziamento) e che la testimonianza resa dai testi esaminati è vaga sul punto, non essendo indicato il tipo di segnalazione, ma semplicemente il fatto in sé della segnalazione (entrambi i testi riferiscono, infatti, che il finanziamento fu negato perché il (omissis) risultava essere "segnalato presso la C.R."), e ritenuto che tale situazione, per il livello informale e riservato in cui è stata mantenuta, non dimostri alcun detrimento dell'immagine sociale o professionale dell'attore o che, comunque, la lesione non superi una soglia di pregiudizio apprezzabile, deve escludersi che sussistano le condizioni per ottenere il ristoro invocato.

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori tabellari di cui al DM 55/2014, previsti per le controversie di valore indeterminabile a complessità bassa, al minimo, in ragione del livello di difficoltà della causa, del numero e della complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate. In considerazione della pressoché nulla attività difensiva spiegata dall'intervenuta **BANCA INCORPORANTE**, si impone l'integrale compensazione delle spese di lite tra questa e la parte attrice.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:
rigetta la domanda proposta da (omissis).
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.972,00 in favore di **BANCA INCORPORATA** e di ulteriori € 3.972,00 in favore del **Banco (omissis) Spa**, in ogni caso oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Compensa le spese di lite tra l'attore e **BANCA INCORPORANTE**.
Paola, 01.10.2021.
Il Giudice
Matteo Torretta

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

SEGNALAZIONE-CENTRALE RICHIESTA BANCA DI ITALIA: occorre una situazione patrimoniale deficitaria

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376